



# Comune di Loano

Provincia di Savona

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Rep. n. 216 Area 2 Servizio Sport e Impianti Sportivi

Determina registrata  
in data 17/03/2020

**Oggetto:** SPORT E IMPIANTI SPORTIVI - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 269 DEL 1 LUGLIO 2019 - CONFERMA REVOCA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER L'AFFIDAMENTO DEL COMPLESSO SPORTIVO DEDICATO AL GIOCO DEL CALCIO DEL COMUNE DI LOANO

### IL FUNZIONARIO DELEGATO

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

#### **RICHIAMATI:**

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

**RICHIAMATE**, altresì, le disposizioni recate dall'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 che introduce l'obbligo a carico del responsabile che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le norme di finanza pubblica;

**DATO ATTO** che in relazione al presente provvedimento sono state effettuate con esito positivo le valutazioni di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa e che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

## PREMESSO CHE

con determinazione dirigenziale n. 200 in data 13 maggio 2019 dell'area 2 è stato disposto di avviare procedura di dialogo competitivo per l'affidamento del complesso sportivo dedicato al gioco del calcio;

**RILEVATO CHE** in data 14 maggio 2019 è stato emesso avviso pubblico per l'avvio della procedura consentendo termine fino alla data del 18 giugno 2019 per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

**DATO ATTO** che nei termini di cui sopra risultano pervenute le seguenti tre candidature da parte delle seguenti Associazioni sportive Dilettantistiche:

prot. 22631 del 18 giugno 2019 ASD Loanesi San Francesco;

prot. 22575 del 18 giugno 2019 ASD 100% Bikers;

prot. 22529 in data 17 giugno 2019 ASD Loano Calcio

## CONSIDERATO che:

- In data 24 giugno 2019 è stata pubblicata sul quotidiano Il Secolo XIX la notizia che tra i legali rappresentanti delle candidate alla succitata procedura di dialogo competitivo sarebbe stato raggiunto un "sodalizio" nel quale l'Associazione del Sig. Brian Piave (Loano calcio) e quella del Sig. Pizzorno (100% Bike) avrebbero gestito il settore giovanile, mentre il Sig. Ugo Piave, legale rappresentante della l'A.S.D. Loanesi San Francesco Calcio, "*sarebbe intenzionato a portare avanti l'esperienza della prima squadra nel campionato di promozione*";
- Nel medesimo articolo è stato altresì dichiarato dal Sig. Pizzorno, legale rappresentante de 100% Bike, che i partecipanti al procedimento di dialogo competitivo erano preoccupati dai "***tempi tecnici per l'aggiudicazione della concessione***" ma che ***«Entrambi i gruppi, noi e Brian Piave, stiamo lavorando per ridurre i tempi per non perdere i ragazzi del settore giovanile»***". Il Sig. Pizzorno infine avrebbe dichiarato che "***Se dovessimo vincere il bando la loanesi avrebbe la possibilità di affittare il campo***" alle ulteriori associazioni sportive;
- Loano Calcio Associazione Sportiva dilettantistica, inoltre, successivamente alla scadenza del bando, in data 19 giugno 2019, è risultato aver pubblicato sul quotidiano on line SVSport.it parte del progetto presentato con particolare riferimento agli obiettivi della futura gestione quali la riqualificazione dell'impianto, il potenziamento del settore giovanile, l'attuazione del progetto Samp Next, la riqualificazione della palestra e del bar pizzeria con scontistiche per i soci;
- che tali dichiarazioni hanno alterato ab origine i presupposti per un avvio del dialogo improntato alla parità di trattamento dei partecipanti, ma soprattutto della necessaria concorrenzialità dei progetti che è principio fondante del procedimento di dialogo competitivo;

**RILEVATO CHE** le dichiarazioni succitate hanno indotto l'Amministrazione ad adottare revoca del procedimento di dialogo competitivo avviato con la determinazione dirigenziale n. 200 in data 13 maggio 2019 poiché tra le società candidate vi era un collegamento sostanziale contrario all'art. 80 c 5 lettera m del d.lgs. 50 del 2016. Infatti le partecipanti alla gara avevano un raggiunto un accordo su come dividersi l'utilizzo dell'impianto sportivo e avevano adottato una "strategia" per ridurre i tempi della gara.

**DATO ATTO CHE** secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, fra le cause di esclusione dalle gare pubbliche devono essere ricomprese, oltre alle ipotesi previste dall'art. 2359 C.C., anche quelle non codificate di collegamento sostanziale le quali, attestando la riconducibilità dei soggetti partecipanti alla

procedura ad un unico centro decisionale, causano o possono causare la vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza delle offerte e trasparenza della competizione poiché si tende ad evitare che il corretto e trasparente svolgimento delle gare di appalto ed il libero gioco della concorrenza possano essere irrimediabilmente alterati dalla eventuale presentazione di offerte che, pur provenendo formalmente da due o più imprese, siano tuttavia riconducibili ad un unico centro di interesse;

**RILEVATO CHE** la ratio di tale previsione è quella di evitare il rischio di ammissione alla gara di offerte provenienti da soggetti che, in quanto legati da stretta comunanza di interesse caratterizzata da una certa stabilità, non sono ritenuti, proprio per tale situazione, capaci di formulare offerte caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità, coerentemente quindi ai principi di imparzialità e buon andamento cui deve ispirarsi l'attività della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (Consiglio di Stato n. 4189 del 18/07/2012);

**RILEVATO** pertanto che l'amministrazione comunale con determinazione dirigenziale n. 269 in data 1 luglio 2019, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara, ha proceduto alla revoca della procedura del dialogo competitivo sulla base delle seguenti motivazioni:

1) in presenza di comprovati rischi di alterazione della par condicio e tutela della concorrenza nella procedura, non esisteva alcun interesse per questa Amministrazione di portare avanti un procedimento che risultava ab origine viziato da una situazione di collegamento che oltre ad essere vietata dal vigente codice dei contratti non forniva garanzie di ottenere una progettualità di gestione seria e concludente;

2) conformemente a quanto stabilito da consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato sentenza 67/2016 e Consiglio di Stato 1599 del 2016) fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione disporre, in presenza di ragioni di pubblico interesse, la revoca o l'annullamento dell'intera procedura di gara senza speciali oneri motivazionali;

3) l'ANAC con delibera 400 del 5 aprile 2017 ha stabilito che alle pubbliche amministrazioni è sempre riconosciuto il potere di sospendere, revocare e /o annullare le procedure di gara in quanto tale possibilità trova il proprio fondamento nel principio generale di autotutela della Pubblica amministrazione;

4) nel bando di avvio del dialogo competitivo si leggeva che L'Amministrazione Aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riservava il diritto di sospendere, revocare, annullare, indire nuovamente o non aggiudicare la procedura senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa;

**CONSIDERATO CHE** con ricorso RG 703 del 2019 una delle tre candidate, Loano Calcio Associazione Sportiva dilettantistica con sede in Loano, proponeva avanti al T.A.R. Liguria ricorso per l'annullamento dei seguenti provvedimenti:

della determinazione dirigenziale n. 269 del 1 luglio 2019;  
della delibera di Giunta Comunale n. 63 del giorno 11 luglio 2019;  
della lettera prot. 3713 del 6 settembre 2019;

**DATO ATTO** che il TAR Liguria, con sentenza n. 23 del 9 gennaio 2019 pubblicata in data 14 gennaio 2020, ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dalla Loano Calcio Associazione Sportiva dilettantistica, rigettando gli ulteriori motivi dedotti da parte ricorrente. In particolare il T.A.R. Liguria ha stabilito che nella motivazione della revoca della succitata procedura di dialogo competitivo *“l'amministrazione avrebbe dovuto farsi carico di uno sforzo ulteriore, raccogliendo, ove possibile, conferme più consistenti circa la sussistenza dell'accordo illecito che sarebbe stato sottoscritto tra i presentatori delle proposte negoziali inviate all'amministrazione”... “In tal senso appare piuttosto rilevante quanto dichiarato dal signor Brian Piave, legale rappresentante della ricorrente, figlio di un esponente della controinteressata, che ha asserito di voler concorrere in prima persona all'assegnazione della concessione, riservandosi solo all'esito dell'esperimento di sottoscrivere un eventuale accordo con la controparte; anche in questo caso una lettura delle frasi del nominato Brian*

*Piave raccolte dalla stampa potrebbe corroborare la tesi fatta propria dalla motivazione della revoca impugnata, ma all'opposto si può anche ipotizzare che l'articolo considerato dalla p.a. sia veridico, sì che, ancora una volta, risulta carente la motivazione del provvedimento”;*

**CONSIDERATO** che questa amministrazione, in ossequio all'ordine del T.A.R. Liguria contenuto nella sentenza n. 23 del 9 gennaio 2019 pubblicata in data 14 gennaio 2020 di motivare “più diffusamente il proprio convincimento” ha riesaminato tutta la documentazione in proprio possesso, le difese svolte dalla Loano Calcio Associazione Sportiva dilettantistica, nonché ha svolto un'ulteriore istruttoria sugli offerenti nella succitata procedura di dialogo competitivo.

**RILEVATO** che alla base della suddetta nuova istruttoria è emerso che:

1. le dichiarazioni fornite al giornalista nell'articolo de Il Secolo XIX richiamate nella determinazione 269/2019 risultavano esattamente provenire in maniera incontrovertibile dalle parti in causa in quanto riportate virgolettate a dimostrazione di non essere frutto di una libera interpretazione giornalistica (allegato 1);
2. sulla base di altra documentazione agli atti d'ufficio - allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del provvedimento (allegato 2) – tra cui in particolare i verbali delle sedute di gara del precedente affidamento (poi revocato in capo alla ASD San Francesco Calcio), il Sig. Brian Piave accompagnava il Sig. Ugo Piave, quale associato della San Francesco Calcio. Inoltre in tale sede il Sig. Ugo Piave ha manifestato alla Commissione, di cui faceva parte quale Presidente il dirigente che ha disposto la revoca dell'affidamento e quale commissario lo scrivente funzionario, che in caso di esito vittorioso della procedura avrebbe ceduto a suo figlio l'associazione sportiva;
3. da ulteriore documentazione ricavabile da un locale blog (Trucioli.it) datato 15 febbraio 2019, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale del provvedimento (allegato 3) , viene riportato in modo dettagliato un comunicato stampa della ASD San Francesco Calcio nel quale il presidente Piave comunica le proprie dimissioni confermando nel contempo che avrebbe preso il suo posto il figlio Brian;
4. la ASD Loano Calcio è stata fondata in data 12 giugno 2019, successivamente alla pubblicazione del bando del dialogo competitivo, comunicandone la formale costituzione all'ufficio sport in data 4 luglio 2019 (successivamente alla revoca del bando di gara), data in cui fra l'altro l'ufficio sport rilevava l'illegittimità della fissazione della sede dell'Associazione nel complesso sportivo campi calcio senza aver mai richiesto la disponibilità al Comune di Loano e fra l'altro chiusi dal 31 maggio precedente (data della cessazione della precedente convenzione con la ASD San Francesco Calcio);
5. che la ASD Loano Calcio non ha svolto alcuna attività nel campionato 2019/2020 e, in esito a richiesta del Comune di Loano prot. n. 5209 del 7 febbraio 2020, la Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Liguria, con nota prot. 5813 del 11 febbraio 2020, ha comunicato che la ASD Loano Calcio non risulta affiliata alla federazione Gioco Calcio, non svolge alcuna attività con il Comitato regionale e non ha nemmeno tesserati (allegato 4);
6. che la 100% Bike non ha svolto alcuna attività nel campionato 2019/2020 e, in esito a richiesta del Comune di Loano prot. n. 6864 del 19.02.2020, la Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti Comitato Regionale Liguria, con nota prot. 7131 del 19 febbraio 2020 pervenuta il 20 febbraio 2020 , ha comunicato che l'associazione sportiva non risulta affiliata alla federazione, non svolge alcuna attività con il Comitato regionale e non ha tesserati (allegato 5) . E' emerso altresì che la 100% Bike svolge esclusivamente attività concernente il settore della mountain bike e che quindi non avesse un reale interesse ad ottenere l'impianto sportivo Ellena.
7. In ogni caso l'affermazione del Sig. Pizzorno, legale rappresentante de 100% Bike, di aver previsto con le ulteriori associazioni sportive delle strategie “ per ridurre i tempi per non

*perdere i ragazzi del settore giovanile” è ex se idoneo a giustificare la revoca della procedura a evidenza pubblica poiché è illegittimo e/o comunque erroneo che i partecipanti a un dialogo competitivo cerchino di trovare soluzioni per accelerare l’iter procedimentale e quindi alterare l’imparzialità e il buon andamento della gara.*

**RILEVATO** che la A.S.D. Loanesi San Francesco Calcio, precedente concessionario dell'impianto sportivo Ellena, ha danneggiato gravemente il campo sportivo, costringendo l'Amministrazione comunale ad eseguire interventi per complessivi euro 92.519,74 di cui è in corso la procedura di recupero.

**CONSIDERATO** che tale negligente e imperito comportamento della A.S.D. Loanesi San Francesco Calcio è inequivocabile indice di inaffidabilità dell'associazione sportiva a essere il concessionario del succitato bene pubblico.

**CONSIDERATO** che il T.A.R. Liguria, con la sentenza n. 86/2020 del 5 febbraio 2020, ha accertato che la A.S.D. Loanesi San Francesco Calcio non possedesse il requisito soggettivo previsto dall'art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e che tale mancanza, a seguito di esplicita richiesta dell'Ente all'Agenzia delle Entrate, risulta ancora sussistente come da certificazione acquisita agli atti d'ufficio;

**RILEVATO** inoltre che, successivamente al provvedimento di revoca, sono intervenuti ulteriori fatti che non fanno altro che confermare il palese collegamento fra tra ASD San Francesco Calcio e la Loano Calcio ed in particolare:

1. in occasione degli accessi al campo calcio da parte del personale comunale per assistere allo sgombero del materiale presente nella struttura di proprietà del gestore uscente ASD San Francesco Calcio risultava quasi sempre presente ed attivamente impegnato nelle operazioni di sgombero dei materiali anche il Presidente della Loano Calcio Brian Piave;
2. la ASD Loano Calcio non risulta ad oggi aver attivato per la stagione agonistica 2019/2020 alcuna attività in nessun complesso sportivo del territorio;

**RILEVATO** che quindi le conclusioni a cui è giunta l'Amministrazione con la determinazione dirigenziale n. 269 del 1 luglio 2019 fossero corrette in quanto è stato dimostrato dall'istruttoria sopra descritta che:

- la 100% Bike non svolga l'attività del gioco calcio, non ha tesserati per tale gioco e non è nemmeno iscritta alla federazione Gioco Calcio e quindi non ha un interesse ad ottenere l'impianto sportivo;
- l'ASD Loano Calcio parimenti non ha tesserati e non è nemmeno iscritta alla federazione Gioco Calcio, infatti, non ha nemmeno partecipato al campionato;
- l'ASD San Francesco Calcio è l'unica squadra che ha tesserati e che è iscritta alla Federazione Gioco Calcio, ma è debitrice del Comune di Loano di euro 92.519,74, per i danni cagionati all'impianto sportivo Ellena dalla sua imperizia e negligenza nella gestione del bene pubblico.

**CONSIDERATO** quindi che correttamente l'Amministrazione ha rilevato che tra le Associazioni sportive partecipanti alla procedura di dialogo competitivo vi fosse un illegittimo accordo finalizzato alla spartizione dell'utilizzo dell'impianto sportivo.

**CONSIDERATO**, inoltre, che la nascita di ulteriori sodalizi sportivi sul territorio interessati all'utilizzo del complesso sportivo induce l'amministrazione ad effettuare una approfondita nuova analisi delle condizioni di affidamento e gestione dell'impianto al fine di garantire l'accesso alla struttura in modo paritetico ed indiscriminato a tutti i sodalizi del territorio che praticano questa tipologia di sport, così come del resto è già stato espresso nell'atto di indirizzo della giunta comunale n.63/2019;

**CONSIDERATO**, pertanto, che sulla base delle motivazioni anzidette questa amministrazione ritiene conforme all'interesse pubblico la già intervenuta revoca del procedimento di gara e con il presente

provvedimento intende sostanzialmente confermare la volontà di revocare la procedura di gara così come stabilito con determinazione dirigenziale n. 269 in data 1 luglio 2019;

**RILEVATO CHE**, in ossequio all'atto di indirizzo contenuto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 16 settembre 2019, non annullata dal T.A.R. Liguria con la sentenza n. n. 23 del 9 gennaio 2019 pubblicata in data 14 gennaio 2020, è interesse dell'Amministrazione *"ridare alla città un servizio che finalizzi la pratica sportiva ai suoi effettivi valori sociali, etici ed educativi e si ponga come momento gioioso di incontro, di dialogo e di condivisione per le giovani generazioni"*.

**CONSIDERATO** che l'unico modo garantire l'uguale e indiscriminato accesso all'impianto Ellena a tutte le realtà sportive insistenti sul territorio è attivare una gestione in economia da attuare non appena saranno ultimati i lavori di manutenzione straordinaria del medesimo impianto sportivo e verrà a cessare l'emergenza sanitaria Covid 19;

#### **RICHIAMATI:**

il T.U. 267/2000;

il D. Lgs. n. 50 del 2016 ;

il T.U. Regione Liguria 40 /2009 e s.m.i. in materia di sport;

il vigente regolamento comunale sugli impianti sportivi approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 11 agosto 2009 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 22 marzo 2016;

**RICHIAMATI** gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

#### **DETERMINA**

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

**DI CONFERMARE** per le ragioni espresse in premessa che qui dettagliatamente si richiamano integralmente la revoca in autotutela della procedura di dialogo competitivo per l'affidamento dell'impianto sportivo dedicato al gioco calcio avviata con determinazione dirigenziale n. 200 in data 13 maggio 2019 stabilita con determinazione dirigenziale n.269 in data 1 luglio 2019;

**DI DISPORRE** la comunicazione del presente provvedimento alle associazioni sportive candidate;

**DI DARE ATTO** che lo scrivente funzionario delegato, al fine di ottemperare in modo ottimale agli indirizzi dell'amministrazione, ritiene di dover avviare uno studio di gestione dell'impianto in economia finalizzato a garantire, una volta riaperta la struttura al termine dei lavori, la possibilità di utilizzo a tutti i sodalizi del territorio, eliminando la possibilità di vantare posizioni di preminenza derivanti da un affidamento in concessione;

**DI DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

**DI DARE** mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

#### **AVVERTE**

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso :

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 41 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

**Il Funzionario delegato del Servizio Sport e Impianti Sportivi  
delega prot. 8473 del 3 marzo 2020  
dott.ssa Marta Gargiulo**

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005*